

Immobiliare, nella seduta n. 2235 del 26 gennaio 1951, ha espresso parere favorevole alla restrizione della garanzia ipotecaria ai suddetti dieci edifici, in relazione allo ammontare del residuo debito dei mutui a suo tempo concessi.

Il Ministero dei L.L. P.P., al quale la questione è stata anche sottoposta, con nota 1301 del 14 marzo 1951, ha assicurato che i contributi statali che assistono i mutui in oggetto - ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di edilizia popolare ed economica - continueranno ad essere corrisposti all'I.T.B.A., quale esecuzionario.

Pertanto, in caso di accoglimento, il residuo debito di L. 72.137.366 anzidetto dell'Istituto case popolari di Bolzano per mutui concessi con garanzia su immobili siti nel Capoluogo di Provincia, sarebbe garantito, ai sensi di legge, per una quota del 50% circa dall'iscrizione ipotecaria sul complesso di 10 fabbricati suddescritti e per il residuo 50% circa dal contributo statale che il Ministero dei L.L. P.P. corrisponde annualmente all'I.T.B.A.